S E N T E N Z A N . 1 6 1 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73689

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta (del foro di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliata a Trecase (NA) in via Vesuvio n° 53 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 29 luglio 2022 (omissis)ha evidenziato che fin dall'aprile 2002 le era stata attribuita la pensione di reversibilità n° 47162122 di categoria SOS, che inoltre lei era titolare di una pensione diretta e di un'altra d'invalidità civile e che, infine, il proprio nucleo familiare era composto esclusivamente da sé stessa, peraltro inabile e priva di ulteriori redditi.

Altresì l'odierna ricorrente ha richiamato una pluralità di istanze che, tra l'ottobre 2021 ed il maggio 2022, aveva presentato all'INPS per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (in sigla: ANF) riguardo alla suddetta pensione di reversibilità.

Perciò, lamentando come quelle istanze fossero rimaste senza esito, la (omissis)ha domandato l'attribuzione dell'ANF a far data dal marzo 2019: cioè da quando l'INPS stesso l'aveva reputata inabile, con necessità di accompagnamento.

2. Con comparsa depositata il 12 settembre 2024 si è costituito l'INPS eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte, perché la pensione di reversibilità di categoria SOS attribuita alla (omissis)era in regime internazionale e a carico del fondo pensione per i lavoratori dipendenti (in sigla: FPLD); e perché, inoltre, non gravavano su una gestione pubblica neanche le altre due pensioni dell'odierna ricorrente. Peraltro, nel merito, l'INPS ha evidenziato che a costei l'ANF era stato erogato nel dicembre 2021, unitamente agli arretrati, in virtù dell'istanza da lei presentata il 15 ottobre di quello stesso anno.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 25 settembre 2024 è stato assegnato alle parti termine per argomentare ulteriormente riguardo alla questione di giurisdizione sollevata dall'INPS, nonché alla decorrenza temporale dell'ANF riconosciuto alla (omissis) Peraltro di quel termine si è avvalso esclusivamente l'INPS, producendo memoria ed ulteriore documentazione il 28 del mese successivo.

Infine, all'udienza del 18 febbraio 2025, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. A prescindere dalla poco convincente distinzione rinvenibile nella sentenza n° 130/2020 di questa Sezione tra regime sostitutivo e regime esclusivo

rispetto al FPLD, appare assorbente la circostanza secondo cui risulta a carico di quest'ultimo (all. 3 al ricorso), oltreché in regime internazionale, la pensione di reversibilità n° 47162122 oggetto delle istanze attoree. Esattamente quella pensione appare scaturita dai contributi vantati in Italia dal *de cuius* (omissis): cioè le diciassette settimane evidenziate nell'estratto contributivo accluso alla memoria prodotta dall'INPS il 28 ottobre 2024; oppure le nove settimane indicate dall'INPS stesso nel prospetto di liquidazione del 3 novembre 2021 (all. 6 al ricorso). Mentre, , dalle già ricordate istanze della (omissis) si desume che la rimanente contribuzione previdenziale del (omissis) era maturata in Germania.

Né rileva che la (omissis) abbia presentato alla gestione INPS per i dipendenti pubblici le due istanze del 18 gennaio 2022 e del 2 maggio 2022 (all. 3 al ricorso): perché da entrambe si desume nitidamente, invece, la loro attinenza al FPLD.

5. Tuttavia, nonostante il conseguente difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario, le spese di lite vanno compensate tra le parti: in virtù della non totale perspicuità della documentazione versata in atti dall'INPS.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73689, proposto da (omissis)contro l'INPS:

1) dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo alla domanda proposta da (omissis), indicando quale giudice avente giurisdizione riguardo ad essa quello ordinario;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 14.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli